

GARA MULTILOTTO A PROCEDURA APERTA, AI SENTI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI AGECE – ID SINTEL 184047966

F.A.Q. – Aggiornamento del 03 giugno 2024

QUESITO n.1

Si chiede la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: *ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.*

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

RISPOSTA n.1

Nei Capitolati Tecnici oggetto della presente procedura è già prevista apposita e specifica clausola "Sanction clause/OFAC". La SA in sede di stipula del contratto potrà valutarne la sostituzione con altra di differente formulazione, purché non risultino in alcun modo modificate o alterate il senso e la portata della clausola originaria.

QUESITO n.2

Si chiede la Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE e TUTELA LEGALE della seguente appendice:

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: *Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area*



Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

(a) la Repubblica di Bielorussia e/o

(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati

RISPOSTA n.2

La SA in sede di stipula del contratto potrà valutarne l'integrazione nella misura in cui tale clausola tenda sostanzialmente a confermare, meglio dettagliandole, le restrizioni e le esclusioni già indicate nella clausola "Sanction clause/OFAC". In ogni caso si ribadisce quanto indicato nel testo della clausola ovvero *"Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice"*

QUESITO n.3

Chiediamo, se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

RISPOSTA n.3

Agec non ha nulla di quanto indicato nel quesito.

QUESITO n.4

Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo inoltre:

- A. Se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate

RISPOSTA n.4

Non è previsto nulla di quanto indicato nel quesito.

QUESITO n.5

Per il lotto KASKO siamo a richiedere:

- se ci sono differenze di rilievo presenti tra le condizioni in scadenza e quelle ora proposte con riguardo alle garanzie prestate, al limite di indennizzo per veicolo, allo scoperto/franchigia per sinistro

- chilometri registrati "a consuntivo" in ciascuna delle annualità a cui è riferita la statistica sinistri pubblicata ed in ogni caso almeno per le ultime tre annualità come da schema di seguito riportato:

o Consuntivo Anno 2022: Km _____;

o Consuntivo Anno 2021: Km _____;

o Consuntivo Anno 2020: Km _____;

o Consuntivo Anno 2019: Km _____;

o Consuntivo Anno 2018: Km _____;

RISPOSTA n.5

È la prima copertura di questo rischio. Non ci sono precedenti né sinistri.

QUESITO n.6

Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima Esclusione Cyber.

Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende:

(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema

informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;

(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.

(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato;

(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell'attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.

RISPOSTA n.6

Nel Capitolato Tecnico RCTO risulta già prevista apposita e specifica clausola di "Esclusione rischio Cyber". La SA in sede di stipula del contratto potrà valutarne la sostituzione con altra di differente formulazione, purché non risultino in alcun modo modificate o alterate il senso e la portata della clausola originaria.

QUESITO n.7

Per tutti i lotti siamo a richiedere premio e assicuratore in corso, ad eccezione del lotto Infortuni.

RISPOSTA n.7

Il dato è rinvenibile a pag. 8 del documento "Informazioni Generali" pubblicato tra la documentazione di gara.

QUESITO n.8

Si chiede:

- a) statistica sinistri ultimi 5 anni oppure dichiarazione assenza sinistri per il solo lotto Kasko;
- b) conferma che gli importi a base d'asta indicati pag. 5 del Disciplinare di gara siano da considerarsi per l'intera durata dell'appalto.



RISPOSTA n.8

- a) vedasi risposta al quesito 5;
- b) l'importo a base d'asta è quantificato per la durata prevista e espressamente indicata a pag. 5 del Disciplinare – *Tabella 2 colonna OGGETTO LOTTO – DURATA DI RIFERIMENTO*.
